

DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N.137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

SINTESI PRINCIPALI MISURE

ARTICOLO

1

MISURA

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

DESCRIZIONE

Intervento emergenziale indirizzato ai soggetti economici ritenuti maggiormente danneggiati dall'introduzione delle nuove limitazioni anti COVID introdotte con il DPCM dello scorso 24 ottobre. Con questa finalità è stata prevista una procedura rapida per l'erogazione del contributo e sono state individuate le categorie produttive interessate attraverso i codici ATECO inseriti nell'allegato 1 al DI 137/20. Tra i codici destinatari della misura vi sono quelli riferiti all'attività agrituristica e precisamente:

- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

Nelle more della norma si individua la possibilità di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, tuttavia le risorse messe a budget per la copertura sono solo 50 milioni di euro e comunque sarà necessario dimostrare che i, possibili, nuovi settori siano stati *"direttamente pregiudicati dalle nuove misure"*.

Sul requisito guida per accedere al nuovo contributo il riferimento è alla recente misura contenuta nell'articolo 25 del DI 34/20 (Decreto rilancio), ossia, si deve guardare al differenziale tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 che deve essere inferiore di oltre il 33 per cento rispetto a quello del mese di aprile 2019. Allo stesso modo viene prevista la deroga a favore dei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire del 1° gennaio 2019.

Non viene invece riproposta l'altra deroga, quella che consentiva di accedere al CFP di cui all'art 25 del DI 34/20, anche ai soggetti che, pur con un differenziale di fatturato e corrispettivi entro il 33 per cento, si trovavano in comuni dichiarati in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020; per cui questi soggetti riceveranno il contributo se rispettano il requisito del differenziale oppure hanno attivato la partita IVA dal 2019.

Altra condizione non riproposta, in questo caso a beneficio dei soggetti economici, riguarda il limite di ricavi, compensi ovvero fatturato fissato dalla precedente norma in 5 milioni di euro; per cui nel rispetto del differenziale di fatturato/corrispettivi aprile 2019 su aprile 2020 anche chi nell'anno 2019 ha avuto più di 5 milioni di ricavi o di compensi potrà beneficiare della nuova misura:

Per ristorare rapidamente i soggetti economici interessarti viene previsto un automatismo a favore di coloro che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto, previsto dal DI 34/20, per cui non occorrerà presentare una nuova istanza ma attendere l'accredito sul conto corrente.

Chi dovrà presentare una nuova istanza, identica alla precedente, saranno coloro che non hanno percepito il precedente contributo pur avendone titolo, le start up, i soggetti economici, con diritto, che nel 2019 hanno conseguito ricavi, compensi o fatturato superiori a 5 milioni di euro.

Per questi ultimi occorrerà attendere l'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per procedere con la presentazione delle istanze.

L'ammontare del contributo è così determinato: 1) per coloro che hanno già ricevuto il precedente contributo tale importo rappresenta l'importo base della nuova misura su cui applicare una percentuale di incremento stabilita per singolo codice ATECO che può arrivare a raddoppiare la quota base; 2) per le star up la quota base è data da un importo fisso di 1.000 ovvero 2.000 euro a seconda che si tratti di persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, adeguato mediante applicazione delle percentuali di incremento; 3) le stesse percentuali di incremento si applicano a favore dei soggetti che dovranno presentare una nuova istanza e che determineranno la quota base applicando appositi coefficienti sul differenziale del fatturato/corrispettivi di aprile 2019 su aprile 2020.

Per le attività agrituristiche le percentuali di incremento sono stabilite nella seguente misura:

- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole: 150%
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole: 200%

Su un aspetto della misura permangono perplessità, particolarmente accentuate se riferite ai due codici ATECO che identificano le attività agrituristiche.

La norma infatti, nel suo incipit, precisa che i soggetti interessati devono dichiarare di svolgere come attività prevalenti una di quelle riferite ai codici presenti nell'allegato al DI 137/20, intendendo per tali le attività dichiarate ai fini IVA con prevalenti.

Ebbene, se presa alla lettera, la norma escluderebbe proprio le attività agrituristiche che per definizione sono e devono essere accessorie, dunque secondarie, alle attività agricole essenziali, ma allo stesso tempo il legislatore, che per presunzione assoluta deve conoscere la legislazione corrente, se ha inserito tra i settori economici meritevoli di ristoro anche l'agriturismo non può averlo fatto con l'intento sadico di escluderli a posteriori.

Quindi è da ritenere che il criterio di prevalenza espresso dalla legge nel caso in questione debba riferirsi ad ipotesi, assai marginali, dove l'imprenditore agricoli oltre all'attività agricola/agrituristica, svolga altre attività economiche fuori dai codice ATECO ristorati.

RISORSE FINANZIARIE

2,508 miliardi di euro per il 2020

ARTICOLO

5

MISURA

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (Tax credit vacanze)



DESCRIZIONE

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga, il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020). Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

RISORSE FINANZIARIE

280 milioni di euro per l'anno 2021 e 122,5 milioni di euro per l'anno 2022.

ARTICOLO:

6

MISURA

Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

DESCRIZIONE

La misura prevede il rifinanziamento di due fondi dedicati al sostegno alle esportazioni. Il primo, è il Fondo a carattere rotativo, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2020. Il secondo rifinanziamento riguarda il fondo per la promozione integrata (di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 "cura Italia") con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati di cui al sopra citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251.

Inoltre, si introduce una norma di tipo ordinamentale che, integrando le disposizioni a sostegno del sistema fieristico già previste nel "decreto Agosto" (art.91), estende alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo, i benefici previsti per le fiere internazionali. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi. Infine, sempre andando ad integrare le disposizioni normative contenute nell'articolo 91 del "Decreto Agosto", la misura stabilisce che il settore fieristico possa beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "temporary framework" per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea.

RISORSE FINANZIARIE

350 milioni di euro per il 2020

ARTICOLO

7

MISURA

Misure di sostegno delle imprese appartenenti filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

DESCRIZIONE

Per sostenere gli operatori economici penalizzati dal Dpcm dello scorso 24 ottobre, si prevede in via straordinaria e urgente, il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Le disposizioni si applicano nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

RISORSE FINANZIARIE

100 milioni di euro per il 2020.

MODALITÀ ATTUATIVE

Decreto Mipaaf per definire platea beneficiari e criteri. Agenzia delle entrate per attuazione.

ARTICOLO

8

MISURA:

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

DESCRIZIONE

Il cd "bonus canoni locazione" previsto dall'art. 28 del DI n. 34/2020 è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM dello scorso 24 ottobre, ossia con codici ATECO presente nell'allegato 1 del Decreto legge in commento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito in esame spetta nella misura del:

- 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone per affitto d'azienda.

Il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi. È chiarito, inoltre, che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

RISORSE FINANZIARIE

259,2 milioni di euro per il 2020 e 86,4 milioni di euro per il 2021.

ARTICOLO

9

MISURA

Cancellazione seconda rata IMU

DESCRIZIONE

Eliminata la seconda rata dell'IMU 2020 per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono o si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che è comunque applicabile quanto previsto dall'art. 78, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La nuova previsione legislativa "si aggiunge" dunque al citato art. 78 e pertanto non è diretta "a superare" quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non impongono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.

RISORSE FINANZIARIE

121,3 milioni di euro per il 2020

ARTICOLO

10

MISURA

Proroga del termine per la presentazione del modello 770/2020

DESCRIZIONE

Il termine per la presentazione del modello 770/2020 viene prorogato al 10 dicembre 2020.

ARTICOLO

12

MISURA Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

DESCRIZIONE

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

Destinatari del nuovo blocco di sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD introdotte dal DL "Ristori" sono i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Si tratta, in particolare, di:

- datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1, comma 2, DL n. 104/2020 (si tratta della seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive concesse dal Decreto "Agosto") e decorso il periodo autorizzato;

Il ricorso alle nuove sei settimane di ammortizzatore sociale presuppone, dunque, che siano già state autorizzate interamente le ulteriori nove settimane relative alla seconda tranche delle diciotto settimane complessive concesse dal DL n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato.

- datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, a titolo di esempio, di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie per i quali il DPCM 24 ottobre 2020 ha imposto l'apertura tra le ore 5.00 e fino alle 18.00, nonché di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali per i quali il provvedimento ha disposto la sospensione dell'attività (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Le **sei settimane** di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD devono essere collocate nel **periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

I **periodi di integrazione** precedentemente richiesti e **autorizzati ai sensi dell'art. 1 DL n. 104/2020** (dunque, periodi riferiti alle diciotto settimane concesse dal Decreto "Agosto"), **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020**, sono **imputati, ove autorizzati, alle sei settimane** previste dal DL n. 137/2020.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Analogamente a quanto previsto dal DL n. 104/2020 limitatamente alla seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive riconosciute dallo stesso, anche le sei settimane introdotte dal DL n. 137/2020 comportano, per i datori di lavoro che ne beneficiano, il pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Nello specifico, il contributo addizionale è pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

I commi da 14 a 16 dell'articolo 12 del Decreto "Ristori" prevedono che i **datori di lavoro privati**, ad **esclusione** di quelli del **settore agricolo**, che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal comma 1** del medesimo articolo (ulteriori 6 settimane), possano fruire

- di un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali**,
- per un ulteriore **periodo di 4 settimane** fruibili **entro il 31 gennaio 2021**,
- nei limiti delle **ore di integrazione salariale** già fruite nel mese di **giugno 2020**.

BLOCCO LICENZIAMENTI

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

RISORSE FINANZIARIE

582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021

ARTICOLO

13

MISURA

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

DESCRIZIONE

Per i datori di lavoro privati, che hanno sede la sede operativa nel territorio italiano, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La sospensione si applica anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre scorso. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

RISORSE FINANZIARIE

504 milioni di euro per il 2020

ARTICOLO

16

MISURA

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

DESCRIZIONE

Viene riconosciuto un esonero per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei contributi INAIL, per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Tale esonero riguarda la mensilità di novembre 2020 e viene riconosciuto sia ai datori di lavoro che ai lavoratori autonomi (CD, CM, IAP).

RISORSE FINANZIARIE

273 milioni di euro per il 2020 e 83 milioni di euro per il 2021

MODALITÀ ATTUATIVE

L'INPS farà le verifiche in ordine all'individuazione dei beneficiari in relazione all'elenco dei codici Ateco stabiliti dal decreto stesso.

ARTICOLO

22

MISURA

Scuole e misure per la famiglia

DESCRIZIONE

Viene esteso il lavoro agile (smart working) per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all'articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

RISORSE FINANZIARIE

45,5 milioni di euro per l'anno 2020